



## **CITTA' DI PAOLA**

(Provincia di Cosenza)

N. 77 REG. ORD. del 18/03/2020  
PROT. N. 6109 DEL 18.3.2020

### **IL SINDACO**

**VISTO** il decreto – legge 23 febbraio n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTI** i DPCM del 1.03.2020, dell’8.3.2020 e dell’11.03.2020;

**VISTE** le ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27.02.2020, n. 3 dell’8.03.2020, n. 4 del 10.03.2020, n. 7 del 14.03.2020 e la n. 10 del 17.03.2020 e la n. 11 del 17.3.2020 la quale ultima dispone la chiusura del Comune di San Lucido (CS);

**RITENUTO** che la rapida evoluzione della diffusione del Covid-19 richiede l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**CONSIDERATO** che anche in Calabria comincia a diffondersi il contagio con un aumento progressivo e preoccupante, in termini percentuali, dei riscontrati positivi;

**VISTO** che tutti gli epidemiologi concordano che i prossimi giorni sono cruciali per l’evolversi del contagio da COVID -19;

**CONSIDERATO** che gli appelli per rimanere a casa vengono disattesi da molti e vengono messi in atto artifici per uscire dalle proprie abitazioni;

**VISTA** la nota del Prefetto di Cosenza del 16.03.2020;

**VISTI** gli articoli 50 e 54 del DPR 267/2000;

### **ORDINA**

- E’ vietato il commercio ambulante sul territorio di Paola;
- E’ vietato circolare a piedi in due o più persone;
- E’ vietato, fino a nuova disposizione, sostare nei seguenti luoghi:
  - lungomare “ San Francesco di Paola”;
  - Parco giochi incrocio via dei Tirreni fino al bar Beniamino;
  - Piazzale Piano Torre;
  - Pinetina nei pressi del lungomare;
  - Piazzale Pontile;
  - Zona dei Pennelli e lungomare lato nord zona sterrata fino sottopasso Pagnotta;
  - Villa comunale “ Umberto I”;
  - Parco Europa e lungofiume;
  - Piazza S. Francesco di Via S. Agata;
  - Piazzale Madonnina;
  - Piazza IV Novembre;
  - Piazza del Popolo;
  - Piazza Pizzini;
  - Largo Sette Fontane;
- E’ vietata qualsiasi attività ludica, sportiva e motoria lungo le strade del comune di Paola e sulle spiagge. Le predette attività possono essere svolte da soli e solo per motivi di salute

dalle 06 alle ore 08 del mattino, possibilmente fuori dall'area urbana. Il divieto è assoluto nei giorni di sabato e domenica;

- Le esigenze dei propri animali da affezione devono essere espletate in prossimità del proprio domicilio, avendo cura di lasciare pulito i luoghi del bisogno;
- I dispositivi di protezione sono obbligatori quando si entra negli esercizi commerciali e non e/o presso gli uffici pubblici;
- E' vietato per chiunque, non residente, venire nella città di Paola, se non per lavoro o motivi di salute o assistere un proprio caro anziano o diversamente abile;
- Tutte le attività commerciali e non, escluse farmacie e parafarmacie di turno, dovranno rimanere chiusi la domenica;
- Sono vietate le visite ai defunti presso il cimitero del territorio comunale nei giorni festivi e prefestivi garantendo le sole operazioni di tumulazione degli stessi. Chiunque abbia accesso al cimitero negli altri giorni dovrà farlo con le dovute precauzioni evitando qualsiasi forma di assembramento.
- Che tutte le attività esercenti nel comune di Paola facciano rispettare quanto sancito dai DPCM e dalla presente ordinanza, in riferimento alle distanze da mantenere, all'uso delle mascherine, all'uso dei presidi igienizzanti per le mani all'entrata ed all'uscita degli esercizi
  - all'uso dei guanti mono uso durante l'acquisto e al controllo dell'afflusso per evitare assembramenti pericolosi;
- In considerazione della particolare contiguità con il Comune di S. Lucido oggetto dell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 11.del 17.3.2020, è fatto obbligo a chiunque per motivi di lavoro o altri motivi autorizzati, entri nel territorio di Paola di percorrere le vie più brevi e, comunque, di non recarsi in luoghi diversi da quelli autorizzati. Analogamente chi rientra nel comune di Paola dal comune di San Lucido deve percorrere la via più breve per recarsi al proprio domicilio e viceversa.

La predetta ordinanza integra le precedenti emanate dal comune di Paola ed avrà effetto fino a nuova disposizione.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione dell'art. 650 c.p..

#### **DISPONE**

- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo on-line del Comune di Paola e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa, social e locandine;
- Che copia venga trasmessa, tramite la Polizia Locale alle attività commerciali e non del comune di Paola;
- Che copia dell'ordinanza venga, altresì, trasmessa a mezzo pec ai seguenti indirizzi:
  - A SE il Prefetto di Cosenza;
  - Al Commissariato di P.S. di Paola;
  - Al Compagnia Carabinieri di Paola;
  - Al Gruppo della Guardia di Finanza di Paola;
  - Alla Polizia Municipale di Paola.

#### **AVVISA**

Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo dello Stato ( DPR 24.11.1971 n. 1199).

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedente ordinanza che dovessero essere in contrasto con essa.

Dalla Residenza comunale li 18/03/2020



**IL SINDACO**

(Avv. Roberto Perrotta)